



**TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE II PENALE**

N. 2439/13 N.R.P.M.

N. 1647/14 R.G. Trib.

Udienza del 4.2.2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Avellino in composizione monocratica nella persona del dott. G Argenio, con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

ed ivi residente alla via

libero assente, difeso di fiducia dall'avv.

Fernando Taccone presente

IMPUTATO

del reato previsto e punito dall'art 595 co. 3 c.p. perché, inviando una mail a numerose persone e quindi a mezzo internet, offendeva la reputazione di _____ nella sua qualità di avvocato e di estensore di un parere, per il Comune di _____ circa l'affidamento della gestione dell'acquedotto civile a società miste. In particolare la detta mail era corredata da ben 17 allegati, uno dei quali, indirizzato al _____, conteneva offese e accuse nei confronti della _____ lesive della sua reputazione professionale allorquando veniva riportato testualmente alla fine della prima pagina: "...con superficiali spiegazioni le cui evanescenti spiegazioni venivano imposte con minacce dall'Avv. _____ portavoce del Tuo Sindaco...", a pagina 2: "...il vostro emissario difendendo la propria inconsistente opera professionale, il cui costo è a carico dell'intera comunità...", a pagina 3: "...Infatti, benché non ne condividessi il progetto, come avevo già in precedenza rappresentato all'esimio _____ emissario del tuo Sindaco, ricevendone in cambio la prima minaccia di pubblico ludibrio per mancato asservimento alla volontà istituzionale non avevo prestato molta importanza alle parole arroganti e pretenziose di una "sciocca serva del potere" evitando da quel momento in poi di avere rapporto con costei...nonostante fossi rimasto molto infastidito dall'indecenza dei modi". Per concludere con accuse rivolte alla predetta denunciando

N.373/16 R.G. SENTENZE

Depositata in Cancelleria oggi

14.3.16

IL CANCELLIERE

Marta Pucciniello

Notificato estratto al contumace:

Prodotto _____ da:

Diventa irrevocabile in data

Il Cancelliere

Comunicata irrevocabilità della sentenza alla Segreteria P.M. (art.27 D.M. n.334/89) in data

ESECUZIONE

Trasmesso estratto al Pubblico Ministero(art.28 D.M. n.334/89) il

Redatta scheda per il casellario i

Redatta parcella per il Campione Penale il _____

C.P. _____

h.c.

reati che la stessa avrebbe commesso nell'espletamento dell'incarico ricevuto, come meglio riportati nell'atto citato.
In Avellino ex art 9 co 2 c.p.p., querela del 26.3.2013

CONCLUSIONI

Come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito delle indagini preliminari, veniva tratto a giudizio a mezzo di decreto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino come sopra generalizzato per rispondere del reato compiutamente ascrittogli in rubrica.


Dopo una serie di rinvii dovuti alla mancata notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato nonché al mutamento del giudice titolare del procedimento, l'imputato non compariva all'udienza del 9.6.2015, sicché ricorrendo i presupposti di cui all'art 420 bis c.p.p. (elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia) ne veniva dichiarata l'assenza.

All'udienza del 21.12.2015 l'imputato depositava richiesta di definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato e relativa procura speciale. Il giudice, ammettendo il ricorso al rito alternativo, disponeva l'acquisizione del fascicolo del pubblico ministero e rinviava il processo per la sola discussione.

All'odierna udienza le parti concludevano come in epigrafe e il Giudice decideva come da separato dispositivo.

Dalla documentazione acquisita non può ritenersi provata la penale responsabilità dell'odierno imputato.

I fatti contestati al sono portati a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria tramite la denuncia-querela sporta dalla persona offesa, costituitasi parte civile, Dal predetto atto emerge che la , sarebbe venuta a conoscenza di uno scritto all'apparenza proveniente dall'odierno imputato e riportante una serie di giudizi riferiti alla persona offesa e dalla stessa ritenuti lesivi della




propria reputazione. In particolare trattavasi di un documento informatico in formato pdf recante in calce il nome dell'imputato ma da questi non sottoscritto. La mail "incriminata" comprensiva degli allegati È stata inviata all'indirizzo di posta elettronica della dall'indirizzo sindaco@comune. .it. A tale indirizzo la mail sarebbe giunta dall'indirizzo @libero.it a cui sarebbe poi arrivata dall'indirizzo @ . . spa.com.

Così ricostruita la vicenda in esame, non è possibile addivenire alla condanna dell'odierno imputato, difettando in toto l'attribuibilità della condotta allo stesso.

Il reato contestato all'odierno imputato è di aver leso la reputazione della persona offesa comunicando con più soggetti tramite mezzo di diffusione della comunicazione, nel caso di specie internet.

Il ricorso a mezzo elettronico, maggiormente idoneo ad una diffusione immediata ed indifferenziata, è previsto al III comma dell'art 595 c.p. quale aggravante della diffamazione semplice di cui al I comma del medesimo articolo. Infatti, la maggior gravità della condotta è insita proprio nell'utilizzo di uno strumento particolarmente insidioso, quale internet, a causa della sua estesa diffusione. A nulla rileva, infatti, ai fini dell'esclusione dell'aggravante e della riqualificazione della condotta nel minor grave reato di ingiuria, la possibilità che tra i destinatari del messaggio diffamatorio ci sia il soggetto a cui lo stesso è indirizzato. Recente giurisprudenza ritiene che l'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata e l'eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 44980 del 16/10/2012).

Premettendo che le lacunose indagini della pubblica accusa si sono limitate a risalire, nei diversi passaggi e inoltri di cui la mail è stata oggetto (essendo stata trasmessa a molteplici destinatari e con più di un invio), all'indirizzo di posta elettronica @ . . spa.com, risulta in realtà particolarmente utile a fornire elementi di prova validi ed apprezzabili da Questo Giudicante la consulenza tecnica

3 

commissionata dall'imputato agli esperti in ingegneria informatica, ingg. Luigi Cocozza e Giuseppe Caprio.

La consulenza ha ad oggetto una prova informatica, che, in un procedimento penale, non è diversa da quella tradizionale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37419 del 05/07/2012 secondo cui i dati di carattere informatico contenuti nel computer, in quanto rappresentativi, alla stregua della previsione normativa, di cose, rientrano tra le prove documentali) se non per la caratteristica di essere per sua natura più facile da manipolare e meno facilmente riferibile al suo autore.

Il canone alla luce del quale anche la prova informatica va valutata è sempre ancorato alla prova "al di là di ogni ragionevole dubbio" in merito sia alla sua genuinità che alla riferibilità all'imputato.

Orbene, nel caso di specie dall'analisi condotta dai consulenti tecnici della difesa ed allegata al fascicolo del pubblico ministero, emergono fondati dubbi in merito alla riconducibilità dell'indirizzo di posta elettronica @ spa.com all'odierno imputato.

I consulenti tecnici danno conto, infatti, dell'estrema facilità con cui è possibile creare un dominio a nome da parte di chiunque. Inoltre da una semplice ricerca su internet ha trovato conferma l'esistenza di siti web (ad esempio : fonte www:) che consentono di inviare email con mittente falso e con file allegati. L'operazione, per quanto evidentemente illecita, appare, come dimostrato nella citata consulenza ed in particolare nelle diverse schermate acquisite e riprodotte sul cd rom allegato, non richiede particolari abilità tecniche in materia informatica ed è pertanto alla portata di tutti.

Per sostenere l'assunto accusatorio allora l'organo della pubblica accusa avrebbe dovuto accertare in maniera ben più approfondita la riconducibilità dell'indirizzo e mail da cui risulterebbe inviato il file contenente le espressioni ingiuriose.

D'altro canto anche a voler ritenere che la mail @ spa.com sia effettivamente riconducibile all'odierno imputato resta il problema della possibile alterazione dei numerosi allegati trasmessi con la mail nei diversi invii effettuati.



Anche sotto tale profilo i consulenti tecnici della difesa evidenziano che chiunque dei precedenti destinatari dall'e-mail avrebbe potuto agevolmente alterarne il contenuto aggiungendovi files ulteriori rispetto a quelli ad essa originariamente allegati. L'operazione è semplicissima e può essere effettuata anche da soggetti privi di cognizioni tecniche specialistiche in materia informatica (anche Questo Giudice nel corso della camera di consiglio tenuta all'esito dell'udienza ha effettuato senza alcuna difficoltà una simulazione inviando dapprima una mail comprensiva di un unico allegato ad un indirizzo di posta elettronica e poi inviando ad altro indirizzo la medesima mail con l'aggiunta di un ulteriore allegato).

Per tutto quanto esposto la prova raggiunta in ordine alla riferibilità all'imputato della condotta descritta nell'imputazione appare evidentemente insufficiente. Ai sensi dell'art. 530 cpv c.p. se ne impone pertanto l'assoluzione con la formula "per non aver commesso il fatto".

P.Q.M.

Letti gli artt. 442 e 530 c.p.p.

ASSOLVE

dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

Giorni sessanta per la motivazione.

Avellino, 4 febbraio 2016.

IL GIUDICE

dott. G Argenio

